

## CONVENZIONE

TRA L'UNIVERSITÀ DI PISA, IL COMUNE DI LIVORNO, LA PROVINCIA DI LIVORNO, LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO PER

L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE PRESSO LA CITTÀ DI LIVORNO DI UN CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN **ECONOMIA E LEGISLAZIONE DEI SISTEMI LOGISTICI** APPARTENENTE ALLA CLASSE DELLE LAUREE N. 17 "SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE".

- Visto il DM del 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- Visto il DM del 4 agosto 2000 – Determinazione delle classi delle lauree universitarie e in particolare la classe n. 17 relativa alle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- Visto il DM del 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni;

TRA

- A. l'Università di Pisa (Lungarno Pacinotti, 43/44 - Pisa, CF 80003670504), rappresentata per la firma del presente atto dal Rettore prof. Marco Pasquali;
- B. il Comune di Livorno rappresentato per la firma del seguente atto dal Sindaco dott. Alessandro Cosimi;
- C. la Provincia di Livorno rappresentata per la firma del seguente atto dal Presidente dott. Giorgio Kutufà;
- D. la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno rappresentata per la firma del seguente atto dal Presidente Avv. Luciano Barsotti;
- E. la Camera di Commercio di Livorno rappresentata per la firma del seguente atto dal Presidente dott. Roberto Nardi;

si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Università di Pisa (d'ora in poi Università) e il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno, la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno e la Camera di Commercio di Livorno (d'ora in poi Enti locali), convengono di procedere all'istituzione e all'attivazione di una **laurea di primo livello in "ECONOMIA E LEGISLAZIONE DEI SISTEMI LOGISTICI"**, appartenente alla classe delle lauree n. 17 "Scienze dell'economia e della gestione aziendale", con sede a Livorno.

Tale corso ha carattere interfacoltà ed è svolto in collaborazione fra le facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche.

La facoltà di Ingegneria si impegna a sostenere tale corso, in particolare mediante la copertura degli insegnamenti relativi a materie di propria specifica competenza.

L'attività congiunta tra l'Università e gli Enti locali al fine di garantire l'alta formazione nell'ambito dei sistemi logistici e delle attività connesse, potrà altresì estendersi allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e formazione, mediante la stipula di ulteriori intese volte a perseguire tali finalità che potranno prevedere anche la creazione di un apposito centro di studi quale luogo di elaborazione e organizzazione culturale.

## **Art. 2 Funzioni dell'Università**

L'Università cura tutti gli atti relativi all'istituzione e all'attivazione del nuovo corso di studi, in conformità con l'ordinamento didattico vigente in Italia.

L'Università ha altresì l'esclusiva responsabilità dell'organizzazione operativa e della gestione del corso di laurea, impegnandosi a rendicontare ai soggetti finanziatori esterni le spese sostenute.

L'Università ha l'esclusiva responsabilità scientifica e didattica del corso di laurea, e provvede alla definizione e all'organizzazione didattica del corso stesso. In particolare le attività di docenza sono affidate a professori e ricercatori in servizio presso l'Università o altri Atenei, nonché ad esperti di adeguata levatura scientifica o professionale, in qualità di professori a contratto.

L'Università si impegna a garantire con proprie risorse umane il coordinamento e la gestione di tutta l'attività amministrativa e didattica, strumentale al funzionamento del corso, secondo modalità concordate con il Comitato di cui al successivo art. 6.

## **Art. 3 Risorse e modalità di finanziamento del corso di studio**

Le risorse del corso di studio sono costituite da:

- trasferimenti degli Enti locali all'Università;
- contribuzione studentesca, al netto dei trasferimenti necessari per finanziare le spese di cui al precedente art 2, comma 4.

Gli Enti locali si impegnano a garantire per la durata di cinque anni il finanziamento dell'attività didattica del corso di laurea, corrispondendo per ciascun anno all'Università la somma complessiva di € 600.000,00, ripartita in parti uguali fra di loro.

L'Università si impegna ad utilizzare i proventi derivanti dalla contribuzione studentesca per meglio garantire l'ordinario funzionamento del corso.

Al fine di potenziare la stabilità e l'efficienza del corso, l'Università utilizzerà una parte delle risorse disponibili per finanziare posti di personale docente di ruolo, la cui funzione didattica prevalente sarà quella di coprire le esigenze didattiche del corso stesso. Nel corso del primo anno accademico le risorse finanziarie utilizzabili a questo scopo non potranno superare un terzo della disponibilità complessiva. Tali risorse saranno ripartite tra le Facoltà coinvolte sulla base di accordi tra le stesse, che tengano anche conto della diversa entità dell'impegno richiesto per ciascuna.

La ripartizione delle spese di gestione della sede didattica del corso e le modalità di copertura saranno definite sulla base di separato accordo integrativo.

## **Art. 4 Sede del corso di laurea**

La sede didattica del corso di laurea è a Livorno, presso la struttura "Villa Letizia".

**Art. 5**  
**Consiglio di corso di laurea**

E' istituito il Consiglio di corso di laurea con la composizione, le funzioni e le competenze assegnategli dallo Statuto dell'Università di Pisa, fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione. Per i primi tre anni, sono membri di diritto del Consiglio i componenti del Comitato Scientifico ed Esecutivo espressi dalle facoltà coinvolte, di cui al successivo art. 6, lettere f e g.

**Art. 6**  
**Comitato scientifico ed esecutivo**

E' istituito il Comitato scientifico ed esecutivo (d'ora in poi Comitato) del corso di laurea in **ECONOMIA E LEGISLAZIONE DEI SISTEMI LOGISTICI**, quale organo preposto all'esecuzione della convenzione stessa.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente convenzione, il Comitato esercita le attribuzioni del Consiglio di Facoltà, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'Università.

Il Comitato è composto da:

- a. Il Rettore dell'Università o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b. Il Sindaco del Comune di Livorno o un suo delegato;
- c. Il Presidente della Provincia di Livorno o un suo delegato;
- d. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno o un suo delegato;
- e. Il Presidente della Camera di Commercio di Livorno o un suo delegato;
- f. Il preside (o un suo delegato) e un docente per ogni Facoltà coinvolta;
- g. Un docente della Facoltà di Ingegneria da essa scelto nell'ambito delle discipline previste dal regolamento degli studi del corso di laurea.

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.  
Il Comitato dura in carica un triennio ed è rinnovabile.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, a Livorno, prima del 31 maggio; è poi ulteriormente convocato dietro richiesta di almeno tre membri.

Al comitato sono assegnati i seguenti compiti:

- A. approvare e dare seguito alle deliberazioni del consiglio di corso di laurea relative alla programmazione didattica;
- B. definire le linee strategiche di promozione del corso;
- C. ogni altra competenza necessaria al buon governo del corso di laurea.

**Art. 7**  
**Piano di spesa**

L'approvazione del piano di spesa è demandata al Comitato scientifico ed esecutivo nella seguente composizione:

- a. Il Rettore dell'Università o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b. Il Sindaco del Comune di Livorno o un suo delegato;
- c. Il Presidente della Provincia di Livorno o un suo delegato;
- d. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno o un suo delegato;
- e. Il Presidente della Camera di Commercio di Livorno o un suo delegato;
- f. Il preside (o un suo delegato) per ogni Facoltà coinvolta.

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

#### Art. 8

#### Durata della convenzione

La convenzione ha la durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da parte di uno o più soggetti sottoscrittori, da comunicare almeno dodici mesi prima della sua scadenza. In ogni caso è garantito il completamento del corso di studi per gli studenti iscritti.

#### Art. 9

#### Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione, ivi compresa l'adesione di altri soci, vanno deliberate con maggioranza assoluta dal Comitato scientifico ed esecutivo nella composizione ristretta di cui all'art. 7.

Tali modifiche saranno rese esecutive con specifici protocolli aggiuntivi.

#### Art. 10


#### Spese di bollo e registrazione

Le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in misura uguale.


Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 130/86.

Pisa,


18 LUG. 2006




prof. Marco Pasquali  
 Rettore dell'Università di Pisa

  
dott. Alessandro Cosimi  
 Sindaco del Comune di Livorno  
dott. Giorgio Kutufa

Presidente della Provincia di Livorno

  
avv. Luciano Barsotti

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

  
dott. Roberto Nardi

Presidente della Camera di Commercio di Livorno